



**Tavola Rotonda**

# **IL BIOTESTAMENTO**

**PRIME RIFLESSIONI A MARGINE DELLA LEGGE**

Bibbiena -Teatro Dovizi -Mercoledì 11 aprile 2018

ore 21

## **Saluti**

**Daniele Bernardini** Sindaco Comune di Bibbiena

**Dr Enrico Desideri** D.G. ASL Toscana Sud Est

**Massimilla Brogi** AMI Casentino

**Modera Denise Pantuso** Bioeticista

## **Intervengono**

**Mina Welby** Presidente Associazione Luca Coscioni

*La "lunga marcia" dell'autodeterminazione terapeutica*

**Avv. Prof. Gianni Baldini** Presidente AMI Toscana

*Prime riflessioni sulla legge 219/17*

**Francesco Pasetto**

*Principi e regole del fine vita*

**Dibattito e Conclusioni**

## **Abstract**

Dopo oltre 30 anni di dibattito in Parlamento e nel paese, anchè l'Italia, buona ultima in Europa , ha la sua legge sul c.d. Biotestamento. La legge 22 dicembre 2017 n 219 si intitola “*Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari*” è composta da 8 articoli ed è stata approvata allo scopo dichiarato di adeguare ai principi costituzionali così come interpretati dalle Giurisprudenza di merito e legittimità intervenuta sino ad oggi , libertà e limiti del diritto all'interruzione delle terapie, che finora doveva passare dai tribunali, nell'ipotesi in cui il soggetto interessato sia divenuto incapace di esprimere in tal senso la propria volontà per effetto di una impossibilità psico-fisica nel frattempo sopravvenuta.

All'articolo 1 la legge precisa lo scopo perseguito: «tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona»; stabilisce che nessun trattamento sanitario possa essere iniziato o proseguito senza il consenso «libero e informato» della persona interessata. In previsione di una futura incapacità a decidere o a comunicare, consegue la possibilità di stabilire in anticipo attraverso le Disposizioni anticipate di trattamento (DAT) a quali esami, scelte terapeutiche o singoli trattamenti sanitari dare o non dare il proprio consenso. La nutrizione artificiale e l'idratazione artificiale vengono considerati trattamenti terapeutici.

La legge ribadisce infine che «nei casi di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati».

Quale il ruolo assegnato dalla legge: alla volontà dell'interessato espressa 'ora per allora'; al medico titolare del 'dovere di curare'; al fiduciario designato dal paziente di attuare la sua volontà? Esiste un diritto all'obiezione di coscienza?